

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30720 Anno 2026
Presidente: PARDO IGNAZIO
Relatore: CERSOSIMO EMANUELE
Data Udiienza: 10/07/2026

SENTENZA

sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Asti con ordinanza del 25/05/2026

visti gli atti del procedimento e le memorie depositate dalle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Asti;

udite le conclusioni del difensore di Giovanni Marchese, Avv. Daniele Pitingolo, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;

udite le conclusioni del difensore di Eduard Sinani e Ermal Shehaj, Avv. Daniele Pitingolo (sostituto processuale dell'Avv. Andrea Furlanetto), che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;

udite le conclusioni del difensore di Gianluigi Lippiello, Avv. Nicoletta Piervenanzi (sostituto processuale dell'Avv. Luisa Durazzano), che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;

udite le conclusioni del difensore di Fabrizio Roncalli, Avv. Lorenzo Vannozzi, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli;

udite le conclusioni del difensore di Fabrizio Roncalli, Avv. Riccardo Piazza, che ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Asti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 25 maggio 2026, ha rimesso gli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio nel processo a carico di Eduard Sinan ed altri.

2. Il giudice rimettente ha individuato un primo profilo problematico nella configurabilità della connessione teleologica di cui all'art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. e, segnatamente, nel grado di evidenza che il rapporto finalistico deve presentare già nella formulazione dell'imputazione.

Il Tribunale ha osservato, in proposito, che, solo con riguardo ad alcuni capi di imputazione, il collegamento finalistico risulta espressamente contestato. Ciò avviene, in particolare, con riferimento ai delitti di autoriciclaggio e di riciclaggio, nei quali le somme oggetto delle operazioni contestate sono indicate come provenienti dalla truffa aggravata di cui al capo B). Analogo collegamento è stato ravvisato con i reati concernenti l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, espressamente prospettate quali strumenti funzionali alle operazioni di riciclaggio.

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto configurabile il collegamento anche con il delitto associativo, osservando che, anche ove la competenza fosse radicata sulla base di tale delitto, essa dovrebbe comunque essere attribuita al Tribunale di Asti, individuato dall'imputazione quale luogo di operatività del sodalizio e quale luogo di consumazione del primo reato-fine.

È stato, tuttavia, evidenziato come, il collegamento tra il delitto associativo e il sotto-blocco O) - CC) - DD) sarebbe prospettato in termini meramente descrittivi, sicché la relativa competenza dovrebbe essere determinata sulla base dei reati che lo compongono e, segnatamente, con riferimento al capo CC), commesso in Napoli il 16 febbraio 2022; pertanto, la competenza territoriale, limitatamente a tale segmento processuale, dovrebbe essere attribuita al Tribunale di Napoli

Secondo il giudice rimettente, tuttavia, una lettura così rigorosa dei presupposti

della connessione teleologica determinerebbe un'eccessiva frammentazione del procedimento, in contrasto con le esigenze di economia processuale e di unitaria trattazione della complessiva vicenda criminosa

3. Il secondo profilo problematico concerne la possibilità di attribuire al delitto più grave di riciclaggio contestato al capo F) pacificamente ritenuto il reato più grave (ma contestato ai soli Natale, Della Monica e Lippiello), efficacia attrattiva nei confronti dell'intero procedimento, ivi compresi i reati contestati ad imputati cui tale delitto non è addebitato.

Il Tribunale ha osservato, in proposito, che il riciclaggio si colloca necessariamente in una fase esecutiva successiva rispetto alle truffe presupposte e che un collegamento diretto sussiste esclusivamente tra la truffa contestata al capo B), l'autoriciclaggio di cui al capo E), il riciclaggio di cui al capo F) e i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi H), V), Z) e O).

4. Più problematica sarebbe, invece, la posizione degli ulteriori reati-fine, il cui collegamento con il riciclaggio deriverebbe esclusivamente dalla loro riconducibilità al programma dell'associazione per delinquere.

È stato, al riguardo, evidenziato come non tutte le truffe contestate abbiano generato le somme oggetto delle operazioni di riciclaggio e come non tutti gli imputati coinvolti nei diversi segmenti dell'imputazione abbiano preso parte sia alla truffa-presupposto sia alle successive operazioni di reimpiego.

In tal modo la connessione opererebbe non più quale rapporto concreto tra fatti determinati, ma quale mero riflesso della struttura dell'imputazione, con la conseguenza che la competenza territoriale verrebbe a dipendere non dall'immediato rapporto tra il singolo reato e quello attrattore, bensì dalla sola contestazione del delitto associativo, elevata a criterio di collegamento dell'intero procedimento.

Il Tribunale ha inoltre osservato che, con riguardo alle tentate truffe contestate ai capi C) e D), la questione risulterebbe in parte attenuata dalla coincidenza soggettiva con la truffa di cui al capo B), potendo trovare applicazione il criterio di connessione previsto dall'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con conseguente maggiore prossimità di tali episodi rispetto al nucleo originario del programma fraudolento.

Minore problematicità, ad avviso del giudice rimettente, presenterebbe la posizione dei reati di cui ai capi L), M) e P), le cui condotte risultano riferibili a soggetti inseriti nel medesimo contesto associativo, rendendo maggiormente prevedibile la successiva destinazione delle utilità illecite ad operazioni di movimentazione, schermatura o reimpiego.

5. Il Tribunale ha, infine, osservato che, ove il riciclaggio di cui al capo F) fosse ritenuto il reato attrattore dell'intero procedimento, la competenza territoriale dovrebbe essere individuata nel Tribunale di Asti in quanto il primo segmento della condotta di riciclaggio coincide con il trasferimento delle somme del 22 novembre 2021 sul conto della GM Costruzioni, acceso presso un istituto bancario avente sede in Asti.

Secondo il giudice rimettente, tale accredito integrerebbe già una condotta di riciclaggio, in quanto anche la ricezione di somme di provenienza delittuosa su un conto corrente, ove funzionale al loro transito, occultamento o successivo trasferimento, è idonea ad ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.

6. Il Tribunale ha quindi prospettato due possibili soluzioni: secondo una prima ricostruzione, il delitto di riciclaggio potrebbe attrarre esclusivamente i reati ad esso direttamente collegati, con conseguente ripartizione della competenza tra i Tribunali di Asti, Napoli e Alessandria; secondo una diversa impostazione il riciclaggio di cui al capo F) opererebbe quale reato attrattore dell'intero procedimento, con conseguente radicamento della competenza presso il Tribunale di Asti.

7. In data 09 luglio 2026 il difensore di Gianluigi Lippiello, Avv. Luisa Durazzano, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che la questione concernente la competenza per territorio, devoluta a questa Corte mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Asti, debba essere risolta nel senso della competenza del medesimo Tribunale.

In via preliminare, deve osservarsi che il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, non essendo stato formulato in termini meramente esplorativi. Il giudice rimettente, infatti, ha adeguatamente illustrato le ragioni del dubbio interpretativo, indicando tutti gli elementi fattuali e processuali rilevanti ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente. Ne consegue che non vengono demandate a questa Corte questioni inerenti alla ricostruzione del fatto, anche processuale, estranee alla cognizione del giudice di legittimità (vedi Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01).

2. Deve, preliminarmente, rilevarsi che, pur nelle necessarie differenziazioni concernenti le posizioni dei singoli imputati, tra i reati oggetto del presente procedimento sussiste un rapporto di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

L'approfondita disamina del capo d'imputazione evidenzia, infatti, l'esistenza di un effettivo nesso oggettivo e finalistico tra tutte le condotte contestate. In particolare, i reati tributari risultano funzionalmente preordinati alla realizzazione delle condotte di truffa, costituendone lo strumento operativo, mentre i successivi delitti di riciclaggio e autoriciclaggio si inseriscono nella medesima sequenza criminosa quali condotte destinate ad occultare l'origine illecita dei proventi derivanti dalle precedenti attività fraudolente e, al contempo, ad assicurare agli associati il consolidamento e il godimento dei profitti illeciti. Il Collegio intende, pertanto, dare continuità ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, non è necessario né che sia stata formalmente contestata l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, cod. pen. né che sussista identità soggettiva tra gli autori dei reati-mezzo e quelli dei reati-fine (Sez. U., n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223 - 01; Sez. 6, n. 30998 del 19/04/2018, M., Rv. 274019-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000 - 02; Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025, Mincione, Rv. 288847 - 01).

Accertata, pertanto, la sussistenza della connessione prevista dall'art. 12 cod. proc. pen., il criterio di individuazione della competenza territoriale deve essere individuato in applicazione dell'art. 16, comma primo, cod. proc. pen., in forza del quale, nei procedimenti relativi a reati connessi, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, qualora i reati abbiano pari gravità, al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato consumato per primo.

Si tratta di un criterio di attribuzione della competenza originario ed autonomo che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, opera indipendentemente dalle successive vicende processuali riguardanti i procedimenti riuniti. Ne consegue che la competenza così radicatasi permane immutata per l'intero sviluppo del processo, in applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, correttamente inteso, anche nell'ipotesi in cui l'imputato venga successivamente assolto dal reato più grave che aveva originariamente determinato l'attrazione della competenza anche in relazione agli ulteriori reati contestati (Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco, Rv. 265783-01; Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi, Rv. 269662-01; da ultimo Sez. 6, n. 7963 de dell'08/01/2026, Schiavi, non massimata).

3. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente individuato, tra i reati contestati agli imputati, quello più grave nel delitto di riciclaggio di cui al capo F), indicato nell'imputazione come consumato in Asti e in altri luoghi del territorio nazionale in data 21 febbraio 2022.

Tale conclusione si pone in piena continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di competenza territoriale nei procedimenti concernenti reati connessi, il criterio di individuazione del giudice competente deve essere desunto, in via prioritaria, dalla contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che la stessa risulti affetta da errori macroscopici, immediatamente percepibili e tali da rendere evidente l'erronea individuazione dell'organo giudiziario competente (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484-01; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050-02; Sez. 2, n. 12902 del 11/03/2026, Gup Milano, Rv. 289763 - 01). Evenienza, quest'ultima, che non ricorre nella fattispecie in esame.

In tale prospettiva si colloca anche l'insegnamento delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che l'accertamento della competenza territoriale deve essere compiuto secondo un criterio necessariamente *ex ante*, avendo riguardo alla prospettazione accusatoria quale emerge dall'imputazione e dalle originarie linee fattuali desumibili dalla notizia di reato, senza che possano assumere rilievo valutazioni inerenti alla fondatezza dell'accusa ovvero all'effettiva dimostrazione dei fatti contestati. La competenza, pertanto, deve essere determinata sulla base di quanto il Pubblico ministero "prospetta", e non già di ciò che il giudice ritenga successivamente provato all'esito della valutazione del merito (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01, in motivazione).

Muovendo da tali corretti presupposti ermeneutici, il Tribunale ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni per le quali il delitto di riciclaggio contestato al capo F) dovesse ritenersi il reato più grave e, conseguentemente, idoneo a radicare la competenza territoriale.

In particolare, il giudice rimettente ha evidenziato che la condotta di riciclaggio si è sviluppata attraverso una sequenza di operazioni frazionate e progressive, realizzate in diversi luoghi del territorio nazionale mediante un articolato sistema di trasferimento, movimentazione e reimpiego di capitali di provenienza delittuosa. In tale contesto, è stato valorizzato il segmento della condotta realizzatosi in Asti, individuato quale momento iniziale del reato, coincidente con il trasferimento delle somme di provenienza delittuosa dai conti riconducibili al Luhnari ai conti della società GM Costruzioni, operazione che il Tribunale ha collocato temporalmente al 22 novembre 2011.

La motivazione impugnata si conforma, in tal modo, al principio di diritto

secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, i delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio caratterizzati da una pluralità di condotte progressive e frammentarie, realizzate da più soggetti che concorrano alla consumazione del reato con apporti forniti in tempi e luoghi diversi, devono ritenersi consumati nel luogo in cui viene posto in essere il primo atto della sequenza criminosa, ancorché esso costituisca soltanto un segmento della condotta tipica.

Tale approdo interpretativo costituisce applicazione del più generale criterio dell'ubiquità c.d. "allargata", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo alla struttura del delitto di riciclaggio. In forza di tale principio, è sufficiente che venga inizialmente realizzato un frammento della condotta tipica che, per le sue caratteristiche oggettive e per le modalità della sua esecuzione, risulti idoneo a dare avvio all'*iter* di trasformazione della realtà fattuale e a collegarsi in modo univoco ai successivi segmenti operativi, concorrendo così alla realizzazione dell'intera fattispecie criminosa. Ne consegue che è il primo movimento delle risorse di provenienza delittuosa, ove inserito in un unitario programma di sostituzione, trasferimento o reimpiego, assume rilievo ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01; Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629-01; Sez. 2, n. 2393 del 17/12/2025, Bosio, Rv. 289282-01).

4. In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, va quindi affermata la competenza territoriale del Tribunale di Asti ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen.

Invero, il delitto di riciclaggio contestato al capo F), correttamente individuato quale reato più grave tra quelli oggetto di contestazione, risulta essere anche quello commesso per primo. Inoltre, tale condotta criminosa, caratterizzata da una progressione frazionata e articolata in una pluralità di segmenti esecutivi, ha avuto inizio nel circondario del Tribunale di Asti, ove si è realizzato il primo atto della sequenza criminosa, idoneo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, a radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, ricorrendo il criterio di collegamento previsto dagli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., la competenza deve essere attribuita al Tribunale di Asti, essendosi in tale circondario verificata la prima frazione della condotta costitutiva del reato più grave commesso per primo tra quelli contestati, con conseguente individuazione di tale ufficio giudiziario quale giudice territorialmente competente.

Dichiara la competenza del Tribunale di Asti.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale